

## 6. Disposizioni transitorie

### Situazione iniziale

Gli impianti e gli elementi d'impianto costruiti conformemente alle prescrizioni prima dell'entrata in vigore della modifica del 18 ottobre 2006 dell'Ordinanza sulla protezione delle acque, possono essere mantenuti in esercizio se sono funzionanti e non rappresentano alcun pericolo concreto per le acque.

Inoltre, i serbatoi interrati a parete semplice possono essere mantenuti in esercizio al massimo fino al 31 dicembre 2014.

Non esiste alcun dubbio che i serbatoi a parete semplice costituiscono una importante minaccia per le acque. Per questo motivo finora sono stati oggetto di revisione obbligatoria ogni 10 anni e i loro sistemi di rilevamento delle fughe a controlli annuali. In ossequio alla disposizione transitoria dell'Ordinanza sulla protezione delle acque, questi serbatoi dovranno, entro il 31 dicembre 2014, essere trasformati in doppio mantello per essere conformi allo stato attuale della tecnica, oppure messi fuori uso.

### Basi legali (Confederazione)

#### **LPac art. 22 cpv. 1 e 2:**

*I detentori di impianti contenenti liquidi che costituiscono un pericolo per le acque devono provvedere affinché le opere e le apparecchiature necessarie alla protezione delle acque vengano realizzate e regolarmente controllate e che il loro esercizio e la loro manutenzione siano ineccepibili.*

*Negli impianti di deposito e sulle piazzole di travaso vanno evitate le fughe di liquidi, nonché garantite la loro facile individuazione e ritenuta.*

#### **OPAc art. 32a cpv. 1, 2 e 3:**

*Nel caso di impianti di deposito per i quali è necessaria un'autorizzazione (art. 32 cpv. 2 lett. h ed i), i detentori devono far eseguire ogni 10 anni un controllo visivo dei danni effettuato dall'esterno.*

*Un controllo visivo dei danni deve essere eseguito dall'interno ogni 10 anni per:*

- a. *i contenitori per il deposito, aventi un volume utile di oltre 250 000 l, senza opere di protezione o senza doppio fondo;*
- b. *i contenitori per il deposito interrati a parete semplice.*

*I detentori devono provvedere affinché il funzionamento dei sistemi indicatori di perdite degli impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque venga controllato ogni due anni per i contenitori e le condotte a parete doppia e una volta l'anno per i contenitori e le condotte a parete semplice.*

#### **OPAc, Disposizione transitoria concernente la modifica del 18 ottobre 2006:**

*Gli impianti e gli elementi d'impianto costruiti conformemente alle prescrizioni prima dell'entrata in vigore della presente modifica possono essere mantenuti in esercizio se sono funzionanti e non rappresentano alcun pericolo concreto per le acque; i contenitori interrati a parete semplice adibiti al deposito di liquidi nocivi alle acque possono essere mantenuti in esercizio al più tardi fino al 31 dicembre 2014.*

## Mezzi

Schede della CCA pour serbatoi interrati a parete semplice.

## Interpretazione comune della legislazione

Gli impianti di deposito autorizzati a partire dal 1° luglio 1972 e messi in servizio (collaudati) prima del 1° gennaio 1999, così come i vecchi impianti risanati (per vecchi impianti si intendono quelli autorizzati o costruiti prima del 1° luglio 1972), che non sono conformi al nuovo diritto, non devono essere aggiornati allo stato attuale della tecnica; essi possono essere mantenuti in esercizio se sono funzionanti e non rappresentano alcun pericolo concreto per le acque. Gli impianti di deposito costituiti da serbatoi interrati a parete semplice non potranno rimanere in esercizio oltre il 31 dicembre 2014.

Per i serbatoi interrati a parete semplice muniti di un sistema a vuoto integrale (vacuum) o per i contenitori interrati a doppia parete, ma privi di un sistema di rilevamento delle fughe, il rischio di fuoriuscita di liquido a causa di un difetto di tenuta è impedito, ciò che non è il caso dei contenitori sprovvisti di un sistema a vuoto integrale. E' tuttavia consigliabile avvertire il detentore, per ognuna di queste situazioni, che una eventuale fuga di liquido può causare un inquinamento del sottosuolo. Questo avvertimento può essere fatto in occasione del prossimo controllo da eseguire conformemente alle disposizioni dell'OPAc (art. 32a cpv 1 e 2).

Tale inquinamento potrà essere scoperto al più tardi in occasione della messa fuori uso del contenitore (vale a dire al più tardi entro il 31 dicembre 2014). La fuoriuscita potrebbe generare importanti costi di risanamento. E' quindi necessario informare il detentore che è nel suo interesse risanare o mettere fuori uso il contenitore in occasione del prossimo controllo dell'impianto.

## Esecuzione

- E' necessario informare i detentori di impianti costituiti da serbatoi interrati a parete semplice delle nuove disposizioni e mostrare loro la necessità di eseguire i lavori di risanamento.
- E' necessario incoraggiare i detentori, per quanto possibile, a risanare i loro impianti prima del termine ultimo, o metterli fuori uso.
- Se nel settore di protezione delle acque particolarmente minacciate non è né possibile installare una doppia parete né mettere fuori uso il contenitore, bisogna continuare a controllare i serbatoi e i sistemi indicatori di perdite, conformemente alla legislazione vigente.

## Comunicazione / aiuti

Direttive / istruzioni / guide ecc. sono disponibili su [www.kvu.ch](http://www.kvu.ch) e possono essere scaricate.

Consulenza alle cerchie interessate erogate dai servizi cantonali

**Controllo / controllo dei risultati**

- Gli impianti devono essere collaudati dai servizi competenti.
- Elenco dei danni e loro cause
- I catasti attuali degli impianti di deposito, a disposizione dell'autorità di esecuzione competente, consentono a quest'ultima di prendere contatto con i detentori di serbatoi interrati a parete semplice e di verificare la corretta esecuzione delle misure di manutenzione e di risanamento o della messa fuori uso degli impianti.
- Il catasto degli impianti di deposito deve, di conseguenza, essere aggiornato.
- Al più tardi il 1° gennaio 2015 tutti gli impianti di deposito costituiti da serbatoi interrati a parete semplice devono essere fuori uso o muniti di una doppia parete.

*Adottato dal Gruppo di lavoro il 25 ottobre 2007.*

*Approvato in occasione della riunione dei capi sezione ambiente del 30 maggio 2008.*

Stato: aprile 2008